

CLXXXII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MARTEDI' 2 LUGLIO 1963

Presidenza del Presidente CERIONI

INDICE

Disegno di legge: «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione». (48) (Continuazione della discussione):

PISANO	4050-4054-4059-4062-4063
CAMBOSU	4051-4055-4059-4067
CONGIU	4052-4055-4061
CORRIAS, Presidente della Giunta	4052-4056-4061-4064-4069
SOTGIU GIROLAMO	4057
CADEDU	4060
MURGIA	4060
SOGGIU PIERO.	4063-4065-4068
ATZENI ALFREDO, Assessore al lavoro e pubblica istruzione	4066
CHESSA	4067
Mozione (Annunzio)	4049

zione economica del compendio ittico di Marceddì, in Comune di Terralba». (22)

PRESIDENTE. Prego la Giunta di far sapere al Consiglio quando intende discutere questa mozione.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Mi riservo di comunicarlo dopo averne presa visione.

Continuazione della discussione del disegno di legge: «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione». (48)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione». Si dia lettura dell'articolo 23.

TORRENTE, *Segretario*:

Norme transitorie

Art. 23

In sede di primo inquadramento, il personale avventizio di cui alle tabelle organiche della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene assunto nei ruoli allegati con la stessa anzianità, nella medesima carriera di appartenenza e con la qualifica rivestita.

La seduta è aperta alle ore 11 e 05.

TORRENTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

TORRENTE, *Segretario*:

«Mozione Cuccu - Zucca - Cambosu - Milia - Peralda - Pinna - Puddu sull'applicazione della legge 2 marzo 1956, numero 39 e la valorizza-

IV LEGISLATURA

CLXXXII SEDUTA

2 LUGLIO 1963

Tuttavia, il personale avventizio che alla data di entrata in vigore della presente legge non risulti inquadrato in carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, viene assunto nei ruoli della carriera superiore competente, con la qualifica che avrebbe potuto conseguire in applicazione delle norme della predetta legge regionale 20 maggio 1960, n. 9 e relativo regolamento di esecuzione.

Gli avventizi amministrativi esecutivi, che abbiano lodevolmente ed ininterrottamente esercitato, da non meno di 2 anni alla data del 31 dicembre 1961, mansioni di disegnatore, vengono inquadrati nell'organico «disegnatori» dell'allegato ruolo tecnico. Per l'attribuzione della qualifica, all'atto dell'inquadramento, a detto personale, si osservano le norme della citata legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, e del relativo regolamento di esecuzione.

La disposizione del comma precedente si applica anche al personale proveniente da carriere tecniche esecutive dell'Amministrazione statale. Per l'attribuzione della qualifica a detto personale valgono le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.

Gli avventizi tecnici esecutivi addetti alla lotta antianofelica in qualità di preparatori, di cui alla tabella seconda, lettera c) della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, vengono inquadrati nell'organico «preparatori» del ruolo tecnico allegato, fra il personale per la lotta antianofelica della carriera di concetto, con la qualifica corrispondente al coefficiente del trattamento economico in godimento, o in mancanza con la qualifica iniziale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Pisano - Pettinau - De Magistris - Giagu:

«Dopo l'ultimo comma aggiungere: "Il personale assunto mediante convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 1962, n. 4, viene inquadrato nei ruoli alle-

gati, nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto e con la qualifica iniziale"».

Emendamento aggiuntivo Pisano - Pettinau:

«Alla fine del primo comma aggiungere: "Detta anzianità è utile anche ai fini del trattamento di quiescenza"».

Emendamento sostitutivo parziale Cambosu - Pinna - Puddu:

«Nel comma 1.º al posto di "In sede di primo inquadramento, il personale avventizio di cui alle tabelle organiche della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9" sostituire: "In sede di primo inquadramento il personale avventizio già inquadrato ai sensi della legge regionale 20 maggio 1960"».

Emendamento soppressivo parziale Cambosu - Pinna - Puddu:

«Sopprimere tutto il terzo comma; tutto il quarto comma; tutto il quinto comma».

Emendamento aggiuntivo Cambosu - Puddu - Pinna:

«Dopo il primo comma aggiungere: "...semprè risulti inquadrato nelle tabelle stesse non oltre il 31 marzo 1962"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisano per illustrare gli emendamenti di cui è firmatario.

PISANO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il primo emendamento, che d'accordo con altri colleghi ho presentato, è inteso a favorire l'inquadramento, negli istituendi ruoli regionali, dei 15 dipendenti assunti mediante la convenzione ai termini dell'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 1962, numero 4 per il funzionamento degli uffici dell'Assessorato dei lavori pubblici: personale preposto all'attuazione della legge 23 marzo 1960, numero 4, concernente il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna. Questo inquadramento, tenuto conto dell'imminente scadenza e non rinnovabilità delle convenzioni

dei dipendenti interessati, si presenta quanto mai opportuno, per non privare l'Assessorato dell'opera del personale, che si è rivelata proficua e necessaria per gli adempimenti della legge in parola.

Vi sono poi ragioni di equità che esigono l'inquadramento del personale poichè analoga norma è stata introdotta — io credo giustamente — dalla prima Commissione nel successivo articolo 24 per il personale degli Ispettorati agrari e Ispettorati forestali dell'Isola.

L'altro emendamento intende riconoscere l'anzianità anche ai fini del trattamento di quiescenza. Riteniamo che sia opportuno precisare che questa formula è stata concordata con il Ministero del tesoro, per cui raccomandiamo al Consiglio l'approvazione dei due emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambosu per illustrare gli emendamenti di cui è firmatario.

CAMBOSU (P.S.I.). L'emendamento sostitutivo del primo comma si fonda su motivi essenzialmente prudenziali, in quanto il testo della Commissione fa riferimento soltanto al personale di cui alle tabelle allegate alla legge 20 maggio 1960, numero 9. Questo riferimento, infatti, potrebbe soltanto far credere che si tratti di qualifiche, mentre l'emendamento sostitutivo intende precisare che si tratta del personale avventizio di cui alle stesse tabelle, però già inquadrato ai sensi e per gli effetti della legge regionale 20 maggio 1960 numero 9.

La sostituzione, anche se in apparenza può non sembrarlo, assume invece una particolare importanza perchè, in definitiva, si vorrebbe evitare che in sede di primo inquadramento — e qui discutiamo la prima norma transitoria di tutto lo stato giuridico — potesse essere inquadrato altro personale oltre quello previsto dalle norme che già erano state stabilite dalla legge regionale 20 maggio 1960, numero 9. Per fare un esempio, l'Amministrazione regionale è stata costretta, anche dopo il 1960 e il 1961, ad assumere del personale avventizio la cui qualificazione trova riferimento sia per quanto riguarda la qualifica stessa, sia per

quanto riguarda il numero dei posti, nelle tabelle del 1960. Infatti potrebbe accadere che taluno, assunto dopo aver operato tutti gli inquadramenti che la legge 1960 richiedeva, possa, oggi, in sede di prima applicazione, essere inquadrato definitivamente nei ruoli senza aver maturato tutti i requisiti necessari, e, molto probabilmente, in danno di personale che avesse maggiori diritti.

L'altro emendamento aggiuntivo al primo comma, per completare il pensiero al quale accennavo poc'anzi, stabilisce appunto che il primo inquadramento riguarda il personale già inquadrato, sempre che questo inquadramento risalga a non oltre il 31 marzo 1962. In sostanza, è stata presa dal nostro Gruppo la data del 31 marzo 1962, che corrisponde a quella di presentazione dello stato giuridico da parte del Presidente della Giunta al Consiglio regionale nel 1962.

Ripeto che i due emendamenti, uno sostitutivo e l'altro aggiuntivo dello stesso primo comma, vogliono tener conto del personale che effettivamente fu già inquadrato come avventizio nelle tabelle stabilite dalla legge 1960 e che ebbe questo inquadramento non oltre la data del 31 marzo 1962. Ciò, ripeto ancora, per evitare che personale assunto successivamente, trovando oggi dei posti disponibili nella tabella organica, possa essere inquadrato prima di quello che, già avventizio, fu inquadrato per effetto della legge 1960, numero 9.

L'emendamento soppressivo di tutto il terzo comma, di tutto il quarto comma e di tutto il quinto comma, muove da queste considerazioni: con il terzo comma gli avventizi amministrativi esecutivi che abbiano lodevolmente ed ininterrottamente esercitato da non meno di due anni alla data del 31 dicembre 1961, mansioni di disegnatori, vengono inquadrati nell'organico disegnatori dell'allegato ruolo tecnico. Che cosa è avvenuto per i disegnatori? Prima ancora della legge 1960, numero 9, una legge dello Stato aveva inquadrato il personale disegnatore nelle carriere di gruppo B), cioè fra gli impiegati di concetto, tanto è vero che i cinque posti previsti dalle tabelle del 1960 sono stati coperti dal personale che all'epoca dell'inquadramento rivestiva la qualifica del

disegnatore. Oggi, nelle tabelle allegate, il numero dei dipendenti disegnatori viene elevato da cinque ad otto e si parla di personale che eserciti o che abbia esercitato lodevolmente da non meno di due anni le stesse funzioni di disegnatore. Ora, questo non è concepibile. Se gli avventizi di cui sopra fossero stati disegnatori e avessero svolto questa mansione nel 1960, quindi alla data che viene richiamata dallo stesso testo della Commissione al comma terzo, cioè da non meno di due anni, vuol dire alla data del 31 dicembre 1961 sarebbero stati automaticamente inquadrati con la numero 9, anche perchè, in base al disposto della legge numero 9, i disegnatori non potevano più essere assunti nella carriera di gruppo C), avendo fin da allora l'Amministrazione giustamente previsto, in analogia con le norme dello Stato, che i disegnatori dovessero essere inquadrati nella carriera di gruppo B), nella carriera di concetto, richiedendosi ad essi dei particolari titoli di studio e titoli specifici. Quindi, potrebbe addirittura sorgere il dubbio, per lo meno, che si vogliano oggi inquadrare come disegnatori dei dipendenti che queste mansioni non abbiano mai esercitato.

Lo stesso criterio ha mosso il nostro Gruppo a chiedere la soppressione del comma 4, che riguarda gli esecutivi computisti, cioè il personale proveniente da carriere tecniche esecutive dell'Amministrazione statale. Si tratta particolarmente, da quello che io ho potuto accertare, dei computisti che verrebbero a trovarsi nella stessa posizione degli altri.

Il quinto comma riguarda la carriera esecutiva, e più particolarmente gli addetti alla lotta antianofelica, antisetticida eccetera.

Per questi motivi, noi riproponiamo al Consiglio la sostituzione del primo comma dell'articolo 23 con l'aggiunta allo stesso 1° comma di cui all'articolo 42 e la soppressione integrale del 3.o, 4.o, 5.o comma.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Congiu. Ne ha facoltà.

CONGIU (P.C.I.). Parlerò brevemente per esprimere il parere del mio Gruppo per quanto

riguarda gli emendamenti. Il Gruppo comunista concorda con il primo emendamento aggiuntivo Pisano e più, in quanto ritiene che il personale relativo alla legge 24 maggio 1962, numero 4, debba essere inquadrato, e come tale sia necessaria fare la variazione numerica. E' anche d'accordo sull'altro emendamento aggiuntivo Pisano e più, ritenendo che si tratti di una norma che può utilmente essere introdotta anche per affermare un principio che non è unanime, ma che tuttavia costituisce una conquista dei lavoratori. E dà ugualmente parere favorevole per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo Cambosu e più.

Per quanto riguarda l'articolo nel suo complesso, forse sarebbe opportuno che le norme riguardanti i particolari casi fossero esaminate un po' più — come dire? — dall'interno, per consentire anche ad altri casi anomali, che io ritengo piuttosto rilevanti, di essere considerati benevolmente, stante il tempo trascorso di dieci-dodici anni.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

CORRIAS (D.C.), Presidente della Giunta. Signor Presidente, la Giunta esprime parere favorevole sugli emendamenti aggiuntivi Pisano e più, su cui, del resto, mi pare tutti i colleghi si sono dichiarati d'accordo. Dalle conversazioni avute con gli uffici del Ministero del tesoro è emersa, infatti, la necessità di aggiungere agli articoli 23 e 24 questa formula: «Detta anzianità è utile anche ai fini del trattamento di quiescenza». Al riguardo, signor Presidente, vorrei pregarla di tener presente che l'altro giorno abbiamo approvato, un po' in fretta, quell'articolo 27 che invece non dovrebbe trovar luogo nella legge, perchè, proprio dalle conversazioni con il Ministero del tesoro, è emerso che potrebbe essere interpretato come una modificazione della legge statale sull'ordinamento della Cassa di Previdenza per i dipendenti di Enti locali, e quindi potrebbe formare oggetto di rilievo da parte del Governo centrale. Invece, ci è stato suggerito, appunto, di includere gli emendamenti aggiuntivi agli articoli 23 e 24. Quindi, se in sede di coordina-

mento quell'articolo 27 potesse sparire, dato che siamo d'accordo sull'approvazione di questi emendamenti aggiuntivi, saremmo più tranquilli anche dal punto di vista della legittimità.

Per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo parziale Cambosu e più, la Giunta non ha nulla in contrario. Sostanzialmente non muta nulla, mentre vorrei pregare l'onorevole Cambosu di tener presente che, una volta accettato questo emendamento, l'altro emendamento aggiuntivo è un po' pericoloso, perchè l'inquadramento effettivo può essere avvenuto a distanza di tempo, anche per difficoltà di carattere formale: presentazione di documenti od altro. Quando noi ci riferiamo al personale inquadrato secondo la legge numero 9, anche se non mettiamo il termine del 31 marzo, noi salviamo quello che voi volete salvare, mentre invece mi preoccupa che qualcuno possa non essere stato inquadrato formalmente entro il 31 marzo per una serie di adempimenti formali, di rilievi della Corte dei Conti. Quindi, quando noi assicuriamo, dopo l'accettazione dell'emendamento, che il personale è quello già inquadrato ai sensi della legge, resterebbe un rischio che io non vorrei correre, perchè potrebbe sorgere il caso per cui le pratiche formali o i rilievi della Corte ci avessero portato all'inquadramento effettivo oltre quella data.

Così come non sono d'accordo, onorevole Cambosu, sull'emendamento all'articolo 28, perchè mi pare che quando si è chiarito che il personale avventizio è quello già inquadrato ai sensi della legge regionale 20 maggio 1960, quelle preoccupazioni, quei sospetti che ella dianzi ha affacciato non dovrebbero più sussistere. Perciò, sono del parere che il testo della Commissione, che in parte ricalcava quello della Giunta e che anzi ha aggiunto un ultimo comma, debba essere senz'altro approvato dal Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Cambosu - Pinna - Puddu soppressivo di tutto il terzo, il quarto, e il quinto comma. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento sostitu-

tivo parziale Cambosu - Pinna - Puddu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Pisano-Pettinau. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Cambosu - Puddu - Pinna. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Pisano - Pettinau - De Magistris - Giagu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

TORRENTE, Segretario:

Art. 24

Il personale salariato di cui alle tabelle organiche allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, quello addetto alla custodia e manutenzione degli incubatori di trote, e il personale salariato temporaneo di cui all'articolo 6, lettera b) della legge regionale 28 novembre 1957, numero 25, nonché il personale che almeno da un anno presta comunque servizio esplicando mansioni impiegatizie presso gli Ispettorati agrari e forestali dell'Isola e che non abbia rapporto di impiego con lo Stato, viene inquadrato nella pianta organica dei salariati permanenti allegata alla presente legge, nella categoria e con la qualifica corrispondenti alla sperimentata capacità professionale di ciascuno, con la stessa anzianità di servizio regionale posseduta.

Tuttavia, il personale predetto, che espliciti di fatto e con carattere permanente mansioni

IV LEGISLATURA

CLXXXII SEDUTA

2 LUGLIO 1963

non previste dalla pianta organica di cui al comma precedente, viene inquadrato nella carriera del personale ausiliario del ruolo amministrativo e di quello tecnico ovvero, se in possesso del superiore titolo di studio prescritto, nella carriera ad esso corrispondente, con qualifica iniziale.

Per gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, la Commissione per gli affari del personale di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, adotterà una proposta collettiva di massima da notificarsi ai singoli interessati, i quali hanno la facoltà di presentare alla stessa Commissione le proprie eventuali osservazioni in merito, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica. Sulla scorta di tali osservazioni, la Commissione per gli affari del personale formulerà le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

Le norme di inquadramento di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale addetto alla pulizia degli uffici regionali.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

Emendamento sostitutivo Pisano - Mereu - Pettinau - Cadeddu - Giagu - Asara:

«Art. 24 - Il personale salariato di cui alle tabelle organiche allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, quello addetto alla custodia e manutenzione degli incubatori di trote, e il personale salariato temporaneo di cui all'art. 6, lettera b) della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, viene inquadrato nella pianta organica dei salariati permanenti allegata alla presente legge, nella categoria e con la qualifica corrispondenti alla sperimentata capacità professionale di ciascuno, con la stessa anzianità di servizio regionale posseduta. Detta anzianità è utile anche ai fini del trattamento di quiescenza. Tuttavia il personale predetto, che espliciti di fatto e con carattere permanente mansioni non previste dalla pianta orga-

nica di cui al comma precedente, viene inquadrato nella carriera del personale ausiliario del ruolo amministrativo o di quello tecnico ovvero, se in possesso del superiore titolo di studio prescritto, nella carriera ad esso corrispondente, con la qualifica iniziale.

Per gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, la Commissione per gli affari del personale di cui all'art. 5 della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, adotterà una proposta collettiva di massima da notificarsi ai singoli interessati, i quali hanno facoltà di presentare alla stessa Commissione le proprie eventuali osservazioni in merito, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica. Sulla scorta di tali osservazioni, la Commissione per gli affari del personale formulerà le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

Le norme di inquadramento di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale che almeno da un anno presta comunque servizio presso gli Ispettorati agrari o forestali dell'Isola e che non abbia rapporto d'impiego con lo Stato».

Emendamento sostitutivo parziale Cambosu - Pinna - Puddu:

«Nell'ultima riga del secondo comma dove dice: "con la qualifica iniziale", sostituire: "con la qualifica corrispondente all'anzianità effettivamente conseguita nelle mansioni esercitate"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisano per illustrare l'emendamento di cui è firmatario.

PISANO (D.C.). Signor Presidente, si tratta di un emendamento che sostanzialmente porta due modifiche al testo della Commissione. La prima è di carattere formale, la seconda di carattere sostanziale. Per quanto riguarda la prima modifica, non pare corretta formalmente la dizione del 1° comma dell'articolo 24 dove si dice che «il personale che presta servizio esplicitando mansioni impiegate presso gli Ispettorati Agrari e Forestali, viene inqua-

drato nella pianta organica dei salariati». Noi abbiamo, invece, ritenuto di dover proporre all'approvazione del Consiglio l'ultimo comma del nostro emendamento, che dice «Le norme di inquadramento di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale...» eccetera.

La seconda modifica si riferisce al personale di pulizia. Il pensiero dei proponenti è stato espresso nell'ordine del giorno presentato dopo la chiusura della discussione generale, per cui il Consiglio non si è potuto pronunciare. Noi abbiamo delle perplessità sulla legittimità di contemplare l'inclusione nei ruoli anche del personale addetto alla pulizia, e soltanto per questo noi chiediamo la soppressione di questa norma. Richiamiamo però l'attenzione della Giunta sulla questione, impegnandola ad elaborare e presentare sollecitamente al Consiglio regionale un disegno di legge *ad hoc*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambosu per illustrare l'emendamento di cui è firmatario.

CAMBOSU (P.S.I.). Sull'emendamento che è stato or ora illustrato dall'onorevole Pisano concordiamo anche noi. Si tratta, in definitiva, di un miglior coordinamento del testo formulato dai presentatori, e si tratta anche di andare incontro a quel personale che presta servizio da almeno un anno presso gli Ispettorati Agrari e Forestali, al quale vengono estese le norme che sono contemplate nell'articolo 24. Non siamo d'accordo, però, sulla soppressione dell'ultimo comma, relativo all'inquadramento del personale di pulizia. A mio avviso, non esistono dubbi di legittimità soltanto perchè includiamo del personale salariato nel contesto dello stato giuridico di tutto il personale. In definitiva, proprio la norma dell'articolo 24 vuole risanare una situazione incancrenita, una situazione di ingiustizia che riguarda gran parte dei salariati non dipendenti dallo Stato, in servizio presso gli Ispettorati Agrari e Forestali. Perciò il nostro Gruppo si pronuncerebbe contro la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 24.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal nostro Gruppo, dirò che risulta — l'Amministrazione regionale ne ha preso atto e il Consiglio ne prenderà sicuramente atto e ne trarrà le conseguenze necessarie — che presso gli Ispettorati agrari e presso gli Ispettorati forestali vi è del personale che presta servizio anche da dodici anni come amministrativo, come tecnico ed è invece classificato salariato o soltanto temporaneo. Cioè, non ricopre la qualifica corrispondente alle mansioni esercitate. Il testo della Commissione propone che questo personale del ruolo tecnico e del ruolo amministrativo in possesso del regolare titolo di studio venga inquadrato nella carriera corrispondente con la qualifica iniziale. Per ragioni di giustizia, da parte del nostro Gruppo, si vorrebbe che questo inquadramento nella carriera corrispondente al titolo di studio, tenesse conto anche dell'anzianità maturata nelle effettive mansioni svolte nel ruolo amministrativo o nel ruolo tecnico. Per queste ragioni noi raccomandiamo l'emendamento alla comprensione dei colleghi del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Congiu. Ne ha facoltà.

CONGIU (P.C.I.). Sono d'accordo sull'emendamento presentato dai colleghi Cambosu ed altri. E sono anche d'accordo sulla modifica formale proposta per l'articolo 6. Ma non siamo d'accordo sulla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 24. Ed è una ragione che io mi permetto di precisare in termini estremamente chiari: la legge tenta di venire incontro a tutta una serie di casi particolari e particolarissimi, che arrivano sino ad essere addirittura perfino nominativi. C'è invece una esigenza di un gruppo di lavoratori anonimi, più umili, il personale di fatica, di pulizia: c'è l'occasione di metterlo a ruolo, eliminando la vergogna dell'appalto delle pulizie in un palazzo di un ente pubblico e riconoscendo la dignità del lavoro alle donne di pulizia. Le Amministrazioni comunali, questo, lo fanno almeno da due o tre anni. Io desidererei superare con questa convinzione l'argomento che ha portato il collega

IV LEGISLATURA

CLXXXII SEDUTA

2 LUGLIO 1963

Pisano: l'illegittimità. Non si comprende che illegittimità possa avere questa norma. E' un personale che si tratta evidentemente di sfruttare dal punto di vista della esigenza, della funzionalità. Tutte le argomentazioni che vengono portate circa la impossibilità di introdurre, non so, la giornata lavorativa per un certo numero di ore, circa la puntualità e così via sono tutte cose che si dicono tanto per dire. Basterebbe che si facessero due turni di pulizia come in tutte le Amministrazioni — non desidererei intrattenere il Consiglio su queste cose del tutto banali —, basterebbe far conto di superare il carattere transitorio, non continuativo, discontinuo e così via, che è caratteristica, effettivamente, di questo lavoro di pulizia. Se non si fa questo e se incominciamo dalla Regione a dare in appalto per 5 mila lire la pulizia delle scale, evidentemente noi a questa categoria umilissima di lavoratori non consentiamo una certa regolarità di rapporto di impiego, che rappresenta una delle aspirazioni fondamentali di tutti i lavoratori.

Perciò, sono contrario alla tesi dell'onorevole Pisano. Troppo semplice, rinviare la soluzione della questione ad altra legge! Non si capisce perchè allora la soluzione di tutti i casi singolari che dovrebbero dar luogo a illegittimità, non dovesse essere procrastinata nel tempo e rinviata ad un'altra legge. Secondo me, non c'è nessuna ragione di illegittimità. Pertanto, noi riteniamo che l'emendamento in questione non debba essere, in parte, accolto. Quindi voteremo per l'emendamento, salvo il comma dell'articolo 24.

PRESIDENTE. Bisogna tener presente che, se fosse approvato l'emendamento sostitutivo totale — onorevole Congiu, mi rivolgo a lei e anche all'onorevole Pisano — verrebbe eliminato tutto l'articolo 24.

Qual è il parere della Giunta?

CORRIAS (D.C.), Presidente della Giunta. Signor Presidente, poche parole per dire che proprio preoccupazioni di ordine giuridico ci consentono di dichiararci d'accordo con l'emendamento e con la illustrazione fatta dal collega

Pisano. Come gli onorevoli consiglieri sanno, non vi è un appalto per il servizio di pulizia alla Regione, ma vi è una assunzione diretta di personale, sin dal primo giorno, con un salario che è stato adeguato sempre ai costi della vita ed è all'incirca pari a quello del salariato. Non soltanto, ma le donne di pulizia sono regolarmente iscritte per la pensione alla Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali e per l'assistenza sanitaria all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali.

Vi sono indubbiamente delle preoccupazioni, perchè è una categoria di salariate che avrebbe bisogno di un orario di lavoro diverso da quello degli altri salariati, che debbono fare le otto ore di lavoro; e vi è da tener conto anche di limiti di età, perchè è indubbiamente un lavoro che ad un certo punto non consente più di poter essere esplicato. Queste preoccupazioni sono fondate e non debbono naturalmente essere interpretate come scarso apprezzamento di questo lavoro.

La Giunta può impegnarsi senz'altro, anche a termine, a presentare un disegno di legge che prevede, con queste particolari garanzie e con queste speciali considerazioni che ho fatto, l'inquadramento del personale; ma porre qui in senso generico il problema come fosse pari, mentre pari non è, a quello dei salariati, potrebbe originare un rinvio della legge. Perciò, io prego il Consiglio di approvare l'emendamento del collega Pisano e più, ripeto, mentre la Giunta si impegna a presentare un disegno di legge che preveda, per questa particolare categoria di personale che presta servizio alla Regione e che ha già un suo salario, che ha già una sua formula assicurativa, un disegno di legge che regoli il suo stato in modo definitivo.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Cambosu, io debbo dire che esso non porta nessuna modifica sostanziale, perchè il fine che si propone l'onorevole Cambosu viene raggiunto in ogni caso attraverso le norme della legge che prevedono sostanzialmente una ricostruzione della carriera, per cui anche colui il quale (come è detto qui) viene inqua-

drato attraverso la ricostruzione della carriera, arriva poi alla qualifica corrispondente all'anzianità effettivamente conseguita nelle mansioni esercitate. Direi che la formula proposta è tutt'altro che chiara; se l'onorevole Cambosu crede alle mie assicurazioni, vorrei pregarlo proprio di non insistere nel suo emendamento. Mi riservo di...

CAMBOSU (P.S.I.). E' una norma transitoria. Se lo si inquadra nella qualifica iniziale...

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. No, onorevole Cambosu; nello stesso momento in cui viene fatto l'inquadramento viene fatta anche, secondo legge, la ricostruzione della carriera per chiunque. Quindi, tutti coloro che sono arrivati ad una certa qualifica vengono poi, con la ricostruzione, veramente a trovarsi nella qualifica legittima. Per questi motivi — e solo per questi motivi, che prego l'onorevole Cambosu di ritenere veritieri — noi non siamo d'accordo sull'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Per primo verrà messo in votazione l'emendamento Cambosu - Pinna - Puddu, perchè è sostitutivo parziale sia dell'articolo 24 sia dell'emendamento sostitutivo Pisano - Mereu - Pettinau - Cadeddu - Giagu - Asara.

Ha domandato di parlare l'onorevole Girolamo Sotgiu. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Signor Presidente, vorrei fare una osservazione di carattere tecnico. L'emendamento si presenta sostitutivo non di tutto l'articolo, ma di certe parti. L'ultimo comma non può essere eliminato con la presentazione di quell'emendamento, perchè quell'emendamento non fa riferimento al concetto esplicito nell'ultimo comma; quindi, l'emendamento...

PRESIDENTE. Mi sembra che l'onorevole Sotgiu si riferisca al famoso comma relativo alle donne di pulizia...

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Io sostengo che l'emendamento numero 6, se approva-

to, non è sostitutivo anche dell'ultimo comma dell'articolo 24 perchè per quel concetto non esprime nulla.

PRESIDENTE. L'argomento potrebbe essere discutibile; tuttavia, mi sembra superato, perchè è stato presentato adesso un emendamento aggiuntivo Congiu - Ghirra - Nioi all'emendamento Pisano ed altri. Se ne dia lettura.

TORRENTE, *Segretario*:

«Ripristinare l'ultimo comma dell'articolo 24».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Congiu per illustrare questo emendamento.

CONGIU (P.C.I.). L'ho già illustrato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Si voterà prima l'emendamento sostitutivo parziale perchè riguarda anche l'emendamento sostitutivo Pisano e altri; poi si voterà l'emendamento Pisano ed altri; poi l'emendamento aggiuntivo all'emendamento Pisano e altri. Avverto che, se l'emendamento Pisano e altri sarà approvato e l'emendamento aggiuntivo a questo non sarà approvato, metterò in votazione l'ordine del giorno Pisano - Pettinau e Arru.

Metto in votazione l'emendamento Cambosu - Pinna - Puddu. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento Pisano e altri. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo all'emendamento Pisano e altri. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'ordine del giorno Pisa-

no - Pettinau - Arru. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

TORRENTE, Segretario:

Art. 26

Per l'inquadramento del personale dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici, che abbia chiesto ed ottenuto il passaggio alle dipendenze della Regione, si applicano le norme contenute nella legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.

L'inquadramento di cui al comma precedente ha effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.

L'attribuzione delle nuove qualifiche, nei confronti del suddetto personale, sarà stabilita in corrispondenza alle qualifiche od ai coefficienti economici goduti nelle amministrazioni di provenienza alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16, o che sarebbero spettati, sempre alla stessa data, in virtù di provvedimenti legislativi emanati dallo Stato entro il 31 dicembre 1962.

Per il personale direttivo amministrativo di cui ai commi precedenti non provvisto di laurea sono istituiti i ruoli ad esaurimento di cui alla tabella allegata alla presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati sette emendamenti. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

Emendamento sostitutivo Pisano - Mereu - Pettinau - Cadeddu - Giagu - Asara:

«Art. 26 — Per l'inquadramento del personale dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici, che abbia chiesto ed ottenuto il passaggio alle dipendenze della Regione, si applicano le norme contenute nella legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.

L'inquadramento di cui al comma preceden-

te ha effetto dalla data sotto la quale è stato disposto il passaggio del predetto personale alle dipendenze della Regione.

Per il personale direttivo amministrativo di cui ai commi precedenti non provvisti di laurea sono istituiti i ruoli ad esaurimento di cui alla tabella allegata alla presente legge».

Emendamento aggiuntivo Pisano - Pettinau:

«Art. 26 bis — Il personale dello Stato, che alla data del 31 luglio 1963 si trovi in servizio presso l'Amministrazione regionale in qualità di comandante ai sensi della legge regionale 13 luglio 1962, n. 8, può chiedere, entro 30 giorni dal compimento del sesto mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio alle dipendenze della Regione con le modalità previste dalla legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.

L'assunzione del personale predetto nei ruoli regionali può essere disposta, entro i limiti della carriera corrispondente, con due qualifiche superiori a quella da ciascuno rivestita nella Amministrazione di provenienza alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16».

Emendamento aggiuntivo Cadeddu - Cara - Zaccagnini - Bernard all'emendamento Pisano - Pettinau tendente ad istituire l'art. 26 bis:

«Dopo le parole "legge regionale 13 luglio 1962, n. 8" aggiungere: "e della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7"».

Emendamento sostitutivo parziale Murgia - Piero Soggiu all'emendamento Pisano - Pettinau tendente ad istituire l'articolo 26 bis:

«Alla data 31 luglio sostituire la data 31 ottobre».

Emendamento aggiuntivo Ghirra - Licio Atzeni - Congiu all'emendamento sostitutivo Pisano ed altri:

«Ripristinare il 3° comma dell'articolo».

Emendamento sostitutivo parziale Cambosu - Pinna - Puddu:

«Al secondo comma, dove dice: "l'inquadramento di cui al comma precedente ha effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge regionale 30 novembre 1961, n. 16" sostituire: "l'inquadramento di cui al comma precedente ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

Emendamento soppressivo parziale Cambosu - Pinna - Puddu:

«Al terzo comma dopo le parole: "legge regionale 30 novembre 1961, n. 16" sopprimere il resto "o che sarebbero spettati, sempre alla stessa data, in virtù di provvedimenti legislativi emanati dallo Stato entro il 31 dicembre 1962"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisano per illustrare l'emendamento sostitutivo di cui è firmatario.

PISANO (D.C.). L'emendamento prevede la modifica del secondo comma e la soppressione del terzo comma del testo della Commissione. Per quanto riguarda la modifica del secondo comma, c'è da dire che appare assai dubbia la legittimità della norma contenuta nel testo della Commissione, perchè essa appare chiaramente in contrasto con il principio giuridico dell'ordinamento statuale che non consente la possibilità di un contemporaneo inquadramento di un pubblico dipendente nei ruoli di due distinte amministrazioni, ciò che avrebbe luogo se l'inquadramento del personale di cui trattasi avesse effetto, come è detto nel secondo comma del testo della Commissione, dalla data di entrata in vigore della legge n. 16. Infatti, mentre questa legge è entrata in vigore il 13 gennaio 1962, la opzione del personale di cui trattasi è stata perfezionata soltanto il 12 giugno 1963.

Per quanto riguarda infine la soppressione del terzo comma, anche se si prescinde da questioni di legittimità, c'è da rilevare che la norma sarebbe destinata a restare praticamente inapplicata, in quanto le innovazioni legislative statali intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della legge re-

gionale numero 16, e cioè la legge dell'otto giugno 1962 numero 604, che reca modifiche allo stato giuridico e all'ordinamento delle carriere dei Segretari comunali e provinciali regola il servizio del personale, il servizio dei rieri dei Segretari comunali e provinciali, re- alla data della sua entrata in vigore, e cioè alla data del 19 luglio 1962, data in cui il personale interessato era già passato alle dipendenze della Regione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisano per illustrare l'emendamento aggiuntivo di cui è firmatario.

PISANO (D.C.). Si tratta di riconoscere il diritto di opzione al personale dello Stato che alla data del 21 luglio 1963 si trova in servizio presso l'Amministrazione regionale. E' un provvedimento che è stato già adottato per l'altro personale comandato. Quindi riteniamo che sia opportuno e giusto riconoscere lo stesso diritto anche a questo personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambosu per illustrare l'emendamento sostitutivo parziale di cui è firmatario.

CAMBOSU (P.S.I.). Questo emendamento segue alle considerazioni svolte dal segretario del Gruppo durante il dibattito generale. Considerazioni che sono state anche ripetute dai colleghi della maggioranza. In sostanza, il secondo comma dell'articolo 26 del testo presentato dalla Commissione vorrebbe che l'inquadramento del personale dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici, che abbia ottenuto il passaggio alla Regione, avesse decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 16. Sono stati già avanzati motivi di illegittimità costituzionale, perchè non è necessario soltanto dare una decorrenza retroattiva ai fini economici, bensì una decorrenza retroattiva alle qualificazioni e mettere il personale in condizione di vantaggio rispetto all'inquadramento originario iniziale che si dà a tutto il restante personale. Perciò il nostro Gruppo ha proposto che la decorrenza dell'inquadra-

IV LEGISLATURA

CLXXXII SEDUTA

2 LUGLIO 1963

mento, anzichè aver luogo dalla data di entrata in vigore della legge sui comandati, la legge numero 16, abbia luogo con effetto della data di entrata in vigore della legge in discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambosu per illustrare l'emendamento soppressivo parziale di cui è firmatario.

CAMBOSU (P.S.I.). Anche questo emendamento è stato suggerito, io credo, nell'interesse dell'Amministrazione e nell'interesse stesso del personale, per evitare motivi di contestazione e di legittimità. Si vorrebbe, nel testo della Commissione, che all'attribuzione delle nuove qualifiche al personale comandato, che ha optato per la Regione, venisse data la decorrenza e la qualifica, non solo alla data in cui è avvenuto il trapasso dall'Ente di Stato all'Ente locale o dall'Ente pubblico alla Regione, ma con la qualifica che sarebbe loro spettata se fosse rimasto in servizio presso l'Amministrazione di provenienza entro il 31 dicembre 1962. Ciò riguarda i comandati, e riguarda anche i Segretari comunali che sono passati alla Regione. A mio avviso, niente di più illegittimo e niente di più incostituzionale. La legge numero 604, che stabilisce il nuovo ordinamento per i Segretari comunali e provinciali, stabilisce chiaramente che per ottenere i nuovi gradi, le nuove qualifiche, i nuovi coefficienti, dev'essere il Ministro a proporre e ad emanare i relativi decreti, e non ci può essere alcun dubbio che nessun Ministro può varare dei decreti di promozione e di nuovo inquadramento a favore di personale che non fa più parte della sua Amministrazione. Da quando è avvenuto il passaggio all'Amministrazione regionale, da quel momento, al massimo, possono decorrere tutti i benefici che spettano al personale comandato, compresi i Segretari comunali.

Per questi motivi, noi abbiamo proposto la soppressione parziale delle ultime righe del comma terzo, dove appunto viene detto «o che sarebbero spettati sempre alla stessa data in virtù dei provvedimenti legislativi emanati dallo Stato entro il 31 dicembre 1962». Coloro che hanno optato, hanno trovato la loro con-

venienza, e mi pare che non ci sia più da discutere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadeddu per illustrare l'emendamento aggiuntivo all'emendamento aggiuntivo Pisano - Pettinau di cui è firmatario.

CADEDU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge numero 7 tratta di comandati e, trattandosi di comandati, per equità e per giustizia, se si comprendono gli uni bisogna comprendere anche gli altri. Altrimenti facciamo due pesi e due misure, e non si sa più quale sia la bilancia da adottare. Ecco perchè ho presentato l'emendamento: per aggiungere anche gli ultimi comandati. Sono due, tre, quattro, quelli che sono! A mio avviso, se entrano gli uni debbono entrare tutti.

GHIRRA (P.C.I.). Non «comandati»... raccomandati!

CADEDU (D.C.). Ci possono essere i comandati raccomandati da noi e da voi, perchè quando ero Assessore ho ricevuto lettere di raccomandazione anche vostre. Quindi, non scandalizziamoci per così poco.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Murgia per illustrare l'emendamento sostitutivo parziale all'emendamento aggiuntivo Pisano - Pettinau di cui è firmatario.

MURGIA (D.C.). Si tratta, in effetti, di un emendamento all'emendamento Pisano - Pettinau e più. Premetto che il Consiglio regionale, con legge del 13 luglio del 1963, numero 8, ha consentito il comando di numero 6 unità per esigenze inderogabili delle funzioni di controllo demandate all'Assessorato degli enti locali. I Ministeri degli interni e del tesoro hanno acconsentito finora soltanto per quattro di questi comandati dei sei proposti, cioè tre del Ministero degli interni e uno del Ministero del tesoro. I primi tre per il Comitato di controllo di Nuoro, l'ultimo per il servizio ispettivo. Ora il Ministero degli interni, con un telegramma che ho qui, annuncia la concessione

del comando di altre due unità. Al fine di consentire che questi due comandi possano operare per la Regione, è necessario spostare la data dal 31 luglio al 31 ottobre perchè altrimenti non si farebbe a tempo. Questa è la ragione dell'emendamento all'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Congiu per illustrare l'emendamento aggiuntivo all'emendamento Pisano - Pettinau di cui è firmatario.

CONGIU (P.C.I.). Noi siamo favorevoli al ripristino del terzo comma. E direi che siamo favorevoli per una ragione che coincide praticamente con lo spirito di altri emendamenti. Vogliamo effettivamente stabilire un criterio di imparzialità, sia pure in una materia che è di per sé assai complessa. Noi dobbiamo consentire che in tutte le circostanze vi sia un comportamento unico. Se la legge 11 luglio 1962 consente la variazione della data per il personale immesso nei ruoli, se esiste la necessità che a seguito di comandi venuti in ritardo si sposti una certa data, non si comprende perchè al personale che non avrebbe, per pochi mesi, usufruito di certe particolari facilitazioni che derivavano dalla applicazione della legge statale, noi non dobbiamo consentire di approfittare di questa legge. Cioè, se siamo elastici, siamo in tutte le circostanze; altrimenti stabiliamo un criterio restrittivo per tutti i casi e per tutte le circostanze.

Ecco quale è la ragione per cui noi siamo del parere che il terzo comma dell'articolo 26 debba essere ripristinato, per una ragione di equità. Massima ingiustizia sarebbe se la nostra equità si esercitasse nei confronti di certi comandi anzichè di tutti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

CORRIAS (D.C.), Presidente della Giunta. La Giunta è favorevole all'emendamento sostitutivo dell'articolo 26 a firma Pisano - Mereu e più ed è anche favorevole all'emendamento aggiuntivo, anche con la variante proposta dall'onorevole Murgia e più. Naturalmente non è favorevole all'emendamento dell'onorevole Cambosu e più, perchè l'inquadramento del

personale comandato non può che avere vigore dal momento in cui si è perfezionata la domanda di opzione da essi presentata. Così come non poteva avvenire che per un certo periodo di tempo il personale comandato fosse contemporaneamente nei ruoli delle Amministrazioni di provenienza e nei ruoli dell'Amministrazione regionale, così, se non si mantenesse il principio che l'inquadramento deve avvenire sotto la data nella quale è disposto il passaggio alle dipendenze della Regione — cioè quando è stato perfezionato il provvedimento di opzione —, vi sarebbe un periodo in cui questo personale cesserebbe dall'essere nei ruoli dell'Amministrazione di provenienza e non passerebbe nei ruoli dell'Amministrazione regionale. Non vi può essere — ripeto — soluzione di continuità nel momento in cui l'opzione viene perfezionata, in cui cioè il dipendente comandato si distacca dai ruoli della sua amministrazione: è in quel momento che deve essere inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale.

Siamo, invece, favorevoli all'altro emendamento proposto dall'onorevole Cambosu e più, la cui sostanza, del resto, è già nell'emendamento Pisano. E siamo quindi contrari all'emendamento Ghirra e più, proprio per quei motivi di carattere giuridico che sono stati affacciati. Non si tratta di equità, si tratta del fatto che certi provvedimenti, maturati successivamente alla opzione presso l'Amministrazione regionale, non possono più portare benefici effetti, perchè da quel momento ogni norma di carattere giuridico ed economico ha cessato di avere vigore. Quindi, non è assolutamente possibile. Non si tratta di motivi di equità o di non equità, si tratta di motivi di carattere giuridico che noi riteniamo insuperabili e che porterebbero indubbiamente al rinvio della legge. Perciò, siamo favorevoli all'emendamento soppressivo Cambosu e più, che del resto, ripeto, è già contenuto nell'emendamento sostitutivo Pisano e più.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale Cambosu - Pinna - Puddu. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

IV LEGISLATURA

CLXXXII SEDUTA

2 LUGLIO 1963

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo Pisano - Mereu - Pettinau ed altri. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Ghirra - Licio Atzeni - Congiu all'emendamento sostitutivo Pisano ed altri. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Faccio notare che, essendo stato approvato l'emendamento sostitutivo Pisano ed altri, decade l'emendamento sostitutivo parziale Cambosu - Pinna - Puddu.

Passiamo, adesso, alla votazione degli emendamenti relativi alla istituzione dell'articolo 26 bis. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale all'emendamento aggiuntivo Pisano - Pettinau. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Pisano - Pettinau. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo all'emendamento aggiuntivo Pisano - Pettinau. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27 bis.

TORRENTE, Segretario:

Art. 27 bis

Gli impiegati e salariati regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che al compimento del 65° anno di età abbiano prestato almeno dieci anni di servizio utili ai fini della pensione e non abbiano ancora maturato il diritto alla liquidazione della pensione, potranno essere trattenuti in servizio fino al conseguimento del diritto alla pensione medesima e comunque non oltre il 70° anno di età.

L'Amministrazione promuove la predisposizione del decreto di collocamento a riposo per

compimento del limite di età del dipendente personale e di quello di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza, disponendo a che i decreti medesimi vengano trasmessi alla competente ragioneria almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite suddetto. Detto ufficio provvederà agli adempimenti di competenza almeno trenta giorni prima della data di cessazione del servizio degli interessati.

PRESIDENTE. A questo articolo 27 bis è stato presentato un emendamento sostitutivo a firma Pisano - Mereu - Pettinau - Cadeddu - Floris - Giagu - Asara. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

«Gli impiegati e salariati regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che al compimento del 65° anno di età abbiano prestato almeno 10 anni di servizio utili ai fini della pensione e non abbiano ancora maturato il diritto alla liquidazione della pensione, potranno essere trattenuti in servizio sino al conseguimento del diritto alla pensione medesima e comunque non oltre il 70° anno di età.

L'Amministrazione predispone il decreto di collocamento a riposo per compimento del limite di età del dipendente personale almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite suddetto e provvede a trasmettere all'organo competente, entro lo stesso termine, gli atti relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisano per illustrare questo emendamento.

PISANO (D.C.). Anche questo emendamento, signor Presidente, si rende necessario per evitare un motivo di illegittimità. Esso tende a modificare il secondo comma del testo della Commissione. Infatti, questo testo prevede, tra l'altro, che l'Amministrazione regionale predisponga il decreto di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza, mentre le competenze della Regione sono limitate alla predi-

sposizione del decreto di collocamento a riposo del personale per raggiunti limiti di età ed alla trasmissione degli atti relativi alla liquidazione della quiescenza agli organi responsabili. In questo senso noi intendiamo modificare il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

CORRIAS (D.C.), Presidente della Giunta. La Giunta è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

TORRENTE, Segretario:

Art. 28

Gli impiegati, assunti nei ruoli allegati ai sensi delle presenti norme transitorie e della legge regionale 30 novembre 1961, numero 16, possono essere ammessi agli scrutini ovvero agli esami per l'attribuzione delle qualifiche superiori a quelle di inquadramento soltanto se ferma restando la condizione della permanenza nella qualifica inferiore per il periodo minimo prescritto, abbiano compiuto gli anni di servizio complessivamente richiesti ai dipendenti civili dello Stato per la promovibilità alle qualifiche delle diverse carriere. Il computo degli anni complessivi di servizio si effettua sommando i periodi minimi di permanenza nelle singole qualifiche inferiori, previsti per la promovibilità del personale civile dello Stato alle qualifiche superiori di ciascuna carriera.

Ai fini del predetto computo i concorsi interni per esami e per titoli di cui all'articolo 18 della legge regionale 11 luglio 1962, numero 7, sono considerati a tutti gli effetti come concorsi per merito distinto.

Il periodo complessivo di servizio richiesto dal primo comma del presente articolo è elevato di quattro anni per il personale direttivo e di concetto, passato nei corrispondenti ruoli regionali senza il prescritto titolo di studio.

Ferma restando la condizione di cui ai commi precedenti, l'eventuale anzianità residua di servizio regionale, rispettivamente accertata per il personale di cui agli articoli 23 e 24 in sede di applicazione della legge regionale 20 maggio 1960, numero 9, e per il personale di cui all'articolo 26 in sede di prima applicazione della presente legge, è valida agli effetti del computo dei minimi periodi di permanenza nelle qualifiche inferiori.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo parziale a firma Cambosu - Pinna - Puddu. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

«Sopprimere tutto il secondo comma».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambosu per illustrare questo emendamento.

CAMBOSU (P.S.I.). Mentre siamo d'accordo sulla formulazione di tutto il testo dell'articolo 28, noi vi chiediamo la soppressione del secondo comma, che vorrebbe attribuire al personale che ha partecipato ai concorsi interni, per esami e per titoli, in applicazione della legge 11 luglio 1962, numero 7 — il personale per il Piano di rinascita — un titolo di concorso per merito distinto. Infatti, riteniamo che con il riconoscimento di un concorso per merito distinto — concorso che è stato espletato con le modalità che noi abbiamo decretato — il Consiglio attribuirebbe, al personale che vi ha partecipato, una anzianità che sarebbe difforme da quella che l'Amministrazione dello Stato richiede in analoghi concorsi. Ciò potrebbe costituire motivo di opposizione alla legge.

Perciò, insistiamo per la soppressione di tutto il secondo comma.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Piero Soggiu. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S. d'A.). Io ho già preso la parola, signor Presidente, onorevoli colleghi,

IV LEGISLATURA

CLXXXII SEDUTA

2 LUGLIO 1963

su questo secondo comma in sede di discussione generale. Mi pare che l'emendamento proposto sia senz'altro da accettare. Alle ragioni che sono state già sostenute da coloro che sono intervenuti nella discussione, bisogna aggiungere un'altra. In sostanza, sembrerebbe che questo comma riguardi un numero limitatissimo di persone e che debba servire ad assicurare il mantenimento di una determinata condizione di accessibilità a successivi concorsi. In ogni caso, doveva essere formulato in modo diverso, perchè la dicitura non è idonea a garantire il diritto di una abbreviazione di termini di anzianità complessiva alle dipendenze della Regione, per una partecipazione ad un concorso successivo a grado superiore. Se gli effetti del concorso producono riduzione di termine, questa si produce senza bisogno di concorso, mentre la portata del comma è estremamente ambigua, perchè potrebbe servire ad assicurare determinati vantaggi che si connettono normalmente, secondo l'ordinamento generale dello Stato, al concorso per merito distinto, che è diverso da quello per concorso ordinario contemplato nel comma.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

CORRIAS (D.C.), Presidente della Giunta. Signor Presidente, io vorrei pregarla di soprassedere per il momento, se possibile, alla votazione dell'emendamento e dell'articolo perchè possano essere meglio esaminati. Mi limito ad alcune brevi considerazioni. E' pur vero che, come criterio generale, dovrebbe valere quello che chi affronta un concorso — come hanno affrontato queste persone — appunto in base alla legge ultima sull'Assessorato della rinascita, a direttore di divisione o ad altre qualifiche, dovrebbe avere, dalla legge, un certo trattamento di favore proprio per invogliare, tutti coloro che si sentono in grado, a concorrere. Però, il comma, così come è stato formulato, lascia molti dubbi: cioè, quando si dice che ai fini del predetto computo i concorsi interni debbono essere considerati concorsi per merito distinto, occorre chiarire meglio la

cosa, perchè, con tale norma, si rischierebbe di far sì che solo un dipendente, e precisamente quello che ha superato il concorso per la promozione a primo segretario, usufruisca di queste facilitazioni, perchè solo per la promozione a primo segretario è previsto il concorso per merito distinto. Per le altre qualifiche conseguite dagli altri vincitori di concorso — per esempio, di direttore di divisione — la legge non prevede alcun esame o prevede esami del tutto diversi da quelli per merito distinto. D'altra parte, vi è da considerare che nella legislazione statale oggi i concorsi per merito distinto sono vinti da candidati che conseguono la media dell'otto nelle prove scritte con non meno di sette decimi in ciascuna di esse e riportano nella prova orale almeno la votazione di otto decimi, mentre invece, per vincere il concorso interno, la Regione aveva stabilito che bastasse la media di sette decimi nelle prove scritte, con non meno di sei decimi in ciascuna di esse e sette decimi nella prova orale.

Per queste considerazioni di carattere generale, secondo cui si dovrebbe consentire a chi ha affrontato un concorso, cioè a chi abbia studiato e a chi si è sacrificato, un certo trattamento di favore, lo scopo dovrebbe eventualmente potersi raggiungere in modo giusto ed equo per tutti. Io prego l'onorevole Presidente del Consiglio, se non ha nulla in contrario, di sospendere la discussione dell'articolo, che potrebbe essere ripreso alla fine.

PRESIDENTE. Non ho nessuna difficoltà ad accettare la sua proposta, onorevole Corrias. Pertanto rimandiamo la discussione dell'articolo 28. Si dia lettura dell'articolo 28 *bis*.

TORRENTE, Segretario:

Art. 28 bis

L'anzianità complessiva di servizio richiesta dal primo e terzo comma del precedente articolo 28 per la promovibilità degli impiegati regionali alle qualifiche superiori delle diverse carriere, nonchè per la nomina a capo-operaio dei salariati permanenti, viene ridotta di due

anni sino al compimento del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il suddetto periodo di due anni viene cumulato alla eventuale anzianità residua di servizio regionale di cui al quarto comma del citato articolo 28, valida agli effetti del computo dei minimi periodi di permanenza nelle qualifiche inferiori.

Gli esami di idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario, od equiparato, sono sospesi per la durata di anni uno, decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge. Le promozioni alle anzidette qualifiche vengono conferite, nell'ambito delle rispettive carriere, mediante scrutinio per merito comparativo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo a firma Soggiu Piero - Pisano - Latte - Usai. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

«L'articolo 28 *bis* è soppresso».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piero Soggiu per illustrare questo emendamento.

SOGGIU PIERO (P.S. d'A.). Anche il contenuto di questo emendamento io ho già illustrato in sede di discussione generale. Non si riesce a capire con esattezza perchè si voglia che l'anzianità complessiva del servizio richiesta dal primo e terzo comma del precedente articolo 28, per la promovibilità degli impiegati regionali alle qualifiche superiori delle diverse carriere, nonchè per la nomina a capo operaio dei salariati permanenti, venga ridotta di due anni fino al compimento del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Badate bene, onorevoli colleghi, si riducono i termini per ben sei anni, con intuibili conseguenze. Infatti, nel frattempo, tutti quelli che sono già entrati possono fare un altro salto di qualifica con la riduzione dell'anzianità del periodo di permanenza minima

nella qualifica che hanno già conseguito a condizioni di favore durante questi sei anni. Si avrebbe così il bel risultato che ad un certo momento sarebbe bloccata la promovibilità di tutti quelli che venissero dopo, perchè nel frattempo si sarà sfruttata questa riduzione della permanenza minima nel grado. Questo non è giusto. Questo significa proprio preconstituire un determinato vantaggio di carriera, di progressione in carriera non normale, a chi già è entrato, e chiudere le porte a quelli che devono entrare. Il risultato pratico sarebbe proprio questo.

E c'è ancora da sorprendersi, perchè nel secondo comma si dice «il suddetto periodo di due anni viene cumulato con eventuale anzianità di servizio regionale di cui al quarto comma dell'articolo 28 valida agli effetti del computo per i periodi di permanenza nelle qualifiche inferiori». Cioè, un vantaggio è stato già conseguito, un altro si vuole conseguire con il primo comma del 28 *bis*, e poi, nel caso avanzi ancora una qualche anzianità rispetto alla applicazione di quelle norme precedenti, si vuole ancora accumulare, con quella anzianità, quei vantaggi di permanenza ridotta nella qualifica che è stata conseguita in virtù del primo comma dell'articolo 28. Insomma, simili norme in uno stato giuridico non si sono mai viste, nè mai si vedranno!

Al secondo capoverso, poi, si chiede che gli esami di idoneità per le promozioni alle qualifiche di Ispettore di sezione e di primo segretario siano sospesi per la durata di anni uno, decorrenza dal giorno di entrata in vigore della presente legge. Le promozioni alle anzidette qualifiche vengono conferite nell'ambito delle rispettive carriere mediante lo scrutinio per merito comparativo. Cioè, in definitiva, si vuole che, avendo già conseguito l'inquadramento una definitiva posizione gerarchica nei ruoli della Regione ancora per un anno, oggi che noi stiamo facendo la legge dell'inquadramento, si dica: no, per un anno gli esami di idoneità non li facciamo. Quindi, il risultato pratico al quale si può arrivare con una norma di questo genere, è quello che, per un anno, passino tutti. Tra l'altro, c'è da porsi questa domanda: che

cosa significa un anno? Evidentemente, vi è qualcuno che entro quest'anno deve conseguire quel determinato vantaggio. Io non conosco la situazione dei quadri della Regione, ma certo è che simili disposizioni fanno venire in punta di lingua osservazioni ben più amare. Ecco perchè io ho proposto la soppressione totale dell'articolo 28 bis.

PRESIDENTE. A me pare che sarebbe opportuno rimandare anche la votazione dell'articolo 28 bis, che è strettamente connesso con l'articolo 28. Qual è il parere della Giunta?

ATZENI ALFREDO (D.C.), Assessore al lavoro e pubblica istruzione. In effetti, le agevolazioni previste dall'articolo in esame appaiono eccessive, anche tenendo conto che altri provvedimenti, che facilitano la carriera, sono stati emanati precedentemente. Pertanto, la Giunta è favorevole all'emendamento soppressivo Piero Soggiu e più.

PRESIDENTE. Avverto che, per il motivo prima indicato, l'articolo 28 bis ed il relativo emendamento verranno messi in votazione in seguito, insieme all'articolo 28.

Si dia lettura dell'articolo 29.

TORRENTE, Segretario:

Art. 29

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio regionale, il servizio civile lodevolmente prestato alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato o di altro Ente pubblico dal personale avventizio di cui alle tabelle organiche allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, numero 9, viene riconosciuto limitatamente alla metà.

I servizi valutabili ai sensi del comma precedente debbono risultare prestati in carriera corrispondente a quella di appartenenza nell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

Emendamento sostitutivo Chessa - Pazzaglia - Lonzu:

«Art. 29 - Ai fini del computo dell'anzianità di servizio regionale, il servizio civile di ruolo lodevolmente prestato alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato o di altro Ente pubblico ed il servizio militare permanente prestato da militari in conformità dei rispettivi ordinamenti, dal personale avventizio di cui alle tabelle allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, numero 9, viene riconosciuto limitatamente alla metà.

I servizi valutabili ai sensi del comma precedente, ad eccezione del servizio militare permanente, debbono risultare prestati in carriera corrispondente a quella di appartenenza nell'Amministrazione regionale».

Emendamento soppressivo parziale Cambosu - Pinna - Puddu:

«Sopprimere tutto l'ultimo comma».

Emendamento sostitutivo parziale Cambosu - Pinna - Puddu:

«Sostituire nel primo comma la parola "lodevolmente" con la parola "comunque", oppure "senza demerito"».

Emendamento sostitutivo Soggiu Piero - Latte - Usai:

«Art. 29 - Ai fini del computo dell'anzianità del servizio regionale, il servizio civile lodevolmente prestato alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato o di altro Ente pubblico dal personale avventizio di cui alle tabelle organiche allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, numero 9, viene riconosciuto limitatamente alla metà e per un periodo comunque non superiore ad anni 5.

I servizi valutabili ai sensi del comma precedente debbono risultare prestati in carriera corrispondente a quella di appartenenza nell'Amministrazione regionale».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Chessa per illustrare l'emendamento di cui è firmatario.

CHESSA (M.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi riteniamo che, se dovesse passare l'articolo 29 così come è, alcuni dipendenti dell'Amministrazione regionale sarebbero vittime di una ingiustizia. Il nostro emendamento mira a riconoscere a questi dipendenti il servizio militare permanente effettivo che hanno prestato prima di essere assunti dall'Amministrazione regionale. Alcuni erano sottufficiali di carriera, cioè servivano lo Stato nell'Amministrazione militare anziché nell'Amministrazione civile. Ora, noi riteniamo giusto estendere i benefici di cui al primo comma dell'articolo 29 anche a costoro, perchè evidentemente esercitavano funzioni pubbliche, di pubblico impiego, adempivano a doveri di pubblica utilità. Mi pare che vi sia una tendenza generale, onorevoli colleghi, non dico ad impedire, ma ad agevolare il passaggio dei dipendenti dall'Amministrazione militare all'Amministrazione civile. Basterebbe citare alcuni articoli di legge che io ho qui sott'occhio: l'articolo 57, per esempio, e l'articolo 59 della legge 31 luglio 1954, numero 599, sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. Ai sensi dell'articolo 57 della citata legge, il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio, sia in posizione di servizio permanente che in quello di ferma volontaria o di rafferma, può, entro un anno dal compimento del periodo di servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile. Quindi nulla osta al passaggio all'impiego civile. E, se riconosciuto idoneo e meritevole — che i nostri dipendenti siano stati tali lo dimostra il fatto che sono stati assunti, e che alcuni, lasciata la carriera militare, hanno conseguito con regolare esame di stato il diploma di ragioniere — acquista titolo a conseguire l'impiego nel limite dei posti vacanti. Secondo l'articolo 59 della citata legge, i sottufficiali possono accedere a tutte le Amministrazioni dello Stato fuorchè all'Amministrazione della pubblica sicurezza. Vi sono poi altre disposizioni normative, onorevoli colleghi e signor Presidente, che

prevedono, in modo ancora più specifico, la possibilità che il servizio prestato da questi militari sia valutato ai fini del computo dell'anzianità. In sostanza, non si può volere che i nostri dipendenti perdano il beneficio dell'anzianità, cioè che decorra lo sviluppo della loro carriera dal giorno in cui sono stati assunti, senza che venga minimamente computato il servizio militare permanente effettivo da essi precedentemente prestato. Ecco la grave ingiustizia di cui essi sarebbero vittime se passasse, così come è, l'articolo 29.

Anche altre disposizioni e precisamente l'articolo 207 dello stato giuridico sugli impiegati civili dello Stato, prevede la possibilità che il servizio militare sia valutato come servizio civile di ruolo ai fini del computo della anzianità del servizio. Vi è dunque, ed emerge in modo chiaro, la tendenza generale ad accumulare il servizio militare con il servizio civile. Questo chiede il nostro emendamento.

E' stato presentato, tra gli altri, un emendamento Piero Soggiu - Latte - Usai, che penso possa concordare con quello nostro. Unica differenza consisterebbe nel fatto che dopo le parole: «limitatamente alla metà e per il servizio prestato» si dice: «comunque non superiore ad anni cinque». Ma ciò non è in contrasto con l'emendamento presentato da noi. Pertanto, penso che si possa concordare sui due emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambosu per illustrare gli emendamenti di cui è firmatario.

CAMBOSU (P.S.I.). L'emendamento sostitutivo parziale del testo presentato dalla Commissione non ha eccessiva necessità di spiegazione ed illustrazione. Si vorrebbe sostituire l'espressione: «lodevolmente prestata alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici» con l'espressione: «comunque prestato», oppure: «prestato senza demerito». Si vuole un riconoscimento, quindi, a vantaggio netto del personale, tenendo conto che analoghi riconoscimenti, specie con il primo inquadramento del personale avventizio dell'Am-

ministrazione regionale, sono già stati fatti ad altri.

L'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 29, cioè in sostanza nel testo della Commissione, vuole che servizi valutabili ai sensi del comma precedente risultino prestati in carriera corrispondente a quella di appartenenza nell'Amministrazione regionale. In realtà, come abbiamo visto, nell'articolo 17 del regolamento per l'applicazione della legge 20 maggio 1960, numero 9, sono stati fatti dei riconoscimenti completi, integrali, di tutta l'anzianità di servizio comunque prestato nelle amministrazioni di origine, senza guardare se si trattava di carriera corrispondente. Anzi, se guardiamo, ad esempio, al personale comandato, per lo scatto di due gradi in più, con il passaggio all'Amministrazione regionale, era difficile poter considerare la corrispondente carriera rispetto al ruolo di provenienza e rispetto a quella di collocazione nell'Amministrazione regionale. Comunque, questo emendamento soppressivo vorrebbe allinearsi ai criteri che vigono per tutti gli altri dipendenti civili dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piero Soggiu per illustrare l'emendamento di cui è firmatario.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io domando scusa se nell'illustrare l'emendamento comincio da una osservazione all'emendamento illustrato or ora dal collega Chessa. Mi sembra che le preoccupazioni che egli ha avanzato a proposito degli ex-militari non rientrino — può darsi che mi sbagli — per niente nel quadro dell'articolo 29. Leggiamo l'articolo 29 così come era proposto dalla Giunta: «Ai fini del computo dell'anzianità di servizio regionale, il servizio civile li ruolo lodevolmente prestato alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato o di altro ente pubblico per un periodo continuativo non inferiore ad anni otto dal personale avventizio di cui alle tabelle organiche allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, numero 9, viene riconosciuto...» eccetera. Viene contemplato, pri-

ma di tutto, il nostro personale avventizio, tale in base alle precedenti leggi sul personale della Regione, quindi personale che non è nè comandato, quindi in servizio dello Stato o di altri enti pubblici al momento dell'assunzione alla Regione, e non è neppure più in servizio presso lo Stato o gli altri Enti locali. In pratica, questi elementi hanno prestato a suo tempo un determinato servizio alle dipendenze dello Stato, di ruolo o non di ruolo. Nell'articolo si parlava di personale di ruolo, che però non era più in tale posizione nel momento in cui è diventato avventizio della Regione, cioè personale uscito dai ruoli dello Stato o perchè ha maturato un trattamento di quiescenza anticipato, o perchè si è dimesso. Questi erano i termini. Dunque, è inutile introdurre in questo articolo norme che riguardano invece personale che è ancora in servizio continuativo presso lo Stato — e oggi non potrebbe più passare alla Regione come comandato — o che è passato alla Regione senza aver cessato di appartenere ai ruoli dello Stato o di altro Ente pubblico. In definitiva, si tratta soltanto di riconoscere una determinata anzianità per questo servizio che, ripeto, o per effetto di dimissioni è stato perduto totalmente, oppure è stato consolidato in un determinato trattamento di quiescenza. Possiamo fare il caso di chi secondo le leggi dello Stato avesse conseguito il collocamento anticipato di quiescenza con abbuono di determinati anni di anzianità. Costoro hanno avuto una liquidazione, un trattamento di cui godono. Vi sono altri che, come dicevo prima, sono usciti dai ruoli dello Stato e degli Enti locali, perchè hanno rinunciato, si sono dimessi.

Ma in tal caso il criterio della Giunta non era sbagliato. Infatti, a queste persone, nonostante le conseguenze giuridiche del precedente impiego, se avessero prestato un servizio continuativo non inferiore ad anni otto presso un'Amministrazione dello Stato o presso Enti locali, la Giunta riconosceva a tutti gli effetti una anzianità supplementare nella misura della metà del servizio. Era una concessione abbastanza favorevole e soprattutto logica. Al di fuori di questi limiti, mi pare che l'articolo non possa trovare applicazione.

E veniamo all'emendamento. Voi sapete che la Commissione ha allargato notevolmente i limiti di applicabilità della norma proposta dalla Giunta. Il mio emendamento è una via di mezzo, è una transazione fra l'eccesso al quale io ritengo sia arrivata la prima Commissione e la eccessiva ristrettezza. In definitiva, si tratta di questo: posto che il beneficio si vuole riconoscere, non vale la pena di fare distinzione fra quelli che hanno prestato nello Stato servizio di ruolo e quelli che nei ruoli non erano, perchè c'è la condizione comune che il servizio sia stato lodevole. Allora, venendo incontro alle proposte della Commissione dico: ammettiamo a questo beneficio tutti quelli che hanno prestato servizio, di ruolo o non di ruolo, limitandolo però sempre alla metà, e facciamo un passo avanti: cioè, non pretendiamo che quel servizio continuativo sia durato otto anni, ma valutiamolo sempre nella misura della metà. Valutiamo sempre il servizio prestato senza limitare, insomma, il beneficio a quelli che lo hanno prestato per almeno otto anni.

Faccio questa proposta, perchè, se il servizio è lodevole — giacchè su questa strada ci si vuol mettere — per otto anni, certo è un titolo maggiore, ma se è lodevole anche per quattro anni non vedo la ragione per cui glieli dobbiamo togliere e gli dobbiamo fare un diverso trattamento.

Invece, dico che bisogna mantenere le proposte della Giunta quando si ritiene che l'anzianità riconosciuta per questo titolo non debba superare la metà del periodo prestato. E' sempre un grosso vantaggio aver riconosciuta la metà. Se il periodo è lungo, non possiamo tuttavia andare oltre certi limiti, comunque non superiori ai cinque anni. Mi sembra più che ragionevole, questo, perchè se il periodo prescritto, calcolato nella metà, dovesse andare oltre gli anni cinque, delle due, l'una: o per virtù dei vantaggi accordati a coloro che hanno voluto sfollare i ruoli con il beneficio dell'accreditamento di cinque anni di anzianità, saremmo già quasi al trattamento di pensione, oppure, con anni dodici, di anzianità, gli interessati hanno conseguito una tale liquidazione che un ulteriore vantaggio superiore ai cinque

anni di anzianità che noi diamo, ricostituirebbe una carriera in condizioni molto superiori a quella dei loro colleghi che non avessero avuto la fortuna di diventare dipendenti regionali.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, la Giunta è favorevole all'emendamento sostitutivo parziale firmato dai onorevoli Soggiu Piero - Latte - Usai.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dai colleghi Chessa e più, l'onorevole Soggiu Piero mi pare che abbia già sufficientemente esposto i motivi che ci rendono, perlomeno, perplessi. Vorrei aggiungerne altri due: primo, non si parla neppure di carriera corrispondente, il che dovrebbe essere, perlomeno, una garanzia...

CHESSA (M.S.I.). Non vi può essere carriera corrispondente.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Come non vi può essere? Onorevole Chessa, lei ignora allora che, per esempio, la legislazione statale prevede, per determinate categorie di sottufficiali, che, ad un certo punto, dopo aver maturato una certa anzianità, possano passare — mi riferisco ai sottufficiali non solo dell'esercito, ma anche delle Guardie di Finanza e di altri corpi — nella carriera corrispondente dell'Amministrazione statale, cioè, per intenderci, nel cosiddetto Gruppo C). Ma non possono diventare, è chiaro, funzionari di qualifiche superiori. Quindi la carriera corrispondente è, vorrei dire, il primo elemento che deve...

CHESSA (M.S.I.). Il grado.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. No, no. Mi consenta di dire che non si può parlare di gradi corrispondenti a quelli dell'Esercito. Parliamo di qualifiche. E non capisco perchè se dovessimo riconoscere il servizio prestato in ruolo permanente, non dovremmo riconoscere quello di chi, come molti di noi, ha fatto cinque, sei, sette anni come richiamato,

IV LEGISLATURA

CLXXXII SEDUTA

2 LUGLIO 1963

praticamente, cioè, prestando lo stesso servizio di chi era permanente. E per usare una parola che indubbiamente per molti ha un significato, nel dopoguerra...

CHESSA (M.S.I.). Infatti, noi insegnanti possiamo riscattare quegli anni di servizio.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Qui non parliamo di riscatto, onorevole Chessa. Si tratta di attribuire determinate facilitazioni ad una categoria e non ad un'altra, che nel dopoguerra non ha potuto intraprendere carriere civili proprio perchè è rimasta per anni ed anni nell'Amministrazione militare in posizione di richiamato. Ecco perchè noi non siamo d'accordo sull'emendamento Chessa e più. Suscita perlomeno delle perplessità e potrebbe portare, non quei vantaggi che richiede, ma anche degli inconvenienti.

Per quanto riguarda l'emendamento Cambosu e più, noi non avremmo nulla in contrario, anche se allà parola «lodevolmente» si volesse sostituire «senza demerito». Mentre per quanto riguarda l'ultimo comma, onorevole Cambosu, noi pensiamo che non debba essere soppresso, perchè anche lo Stato, per principio, non riconosce servizi non prestati in carriera corrispondente, eccezion fatta per quei servizi resi nella stessa Amministrazione, e solo quando il passaggio alla carriera superiore avviene per pubblico concorso. Quando noi parliamo di carriera, è chiaro che parliamo di gruppi. Praticamente, chi consegue oggi una laurea, e ha prestato servizio presso un'Amministrazione statale come diplomato, secondo noi non può pretendere che questo servizio gli venga valutato come laureato. Oggi si parla di qualifiche, ma comunque il titolo di studio divide ancora questi gruppi di qualifiche in modo tale che si possono avere delle facilitazioni soltanto per servizio precedentemente prestato nella stessa qualifica o nello stesso gruppo di qualifiche.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale Cambosu - Pinna - Puddu. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo Chessa - Pazzaglia - Lonzu. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo Piero Soggiu - Latte - Usai. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Con l'approvazione di questo emendamento decade l'emendamento sostitutivo parziale Cambosu - Pinna - Puddu. Si dia lettura dell'articolo 29 bis.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 29 bis

Al personale che, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16, è passato alle dipendenze della Regione proveniente da Enti pubblici diversi dallo Stato e dagli Enti locali, compete un trattamento complessivo di pensione in misura corrispondente a quello che liquida la Cassa di Previdenza per i dipendenti degli Enti locali a parità di anni di servizio.

A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire il necessario fondo per l'eventuale integrazione della pensione al personale predetto.

Le norme per l'amministrazione del fondo e per la disciplina delle integrazioni saranno emanate con un regolamento di esecuzione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

I lavori del Consiglio proseguiranno alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 15.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco DiIiberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1963